

duali debbano, a loro volta, cedere non solo allo Stato, ma anche ai comuni.

Ma non posso ammettere ci sia uno special privilegio, in forza del quale i comuni e i contribuenti debbano anche sottostare all'amministrazione di una società che ha l'appalto generale dei dazi per molti sventurati comuni.

Quest'appalto, il quale in pratica è qualche cosa di cui potrebbe dare notizia, se qui fosse presente, l'onorevole ministro dell'interno, attesi i disordini causati fra parecchie popolazioni pel troppo fiscale esercizio di percezione; quest'appalto, il quale stabilisce una anormale eccezione per taluni comuni, che è stato attaccato in diverse epoche, io non chiedo che si sciolga fin da questo momento, perchè ci potrebbero essere degli interessi molto seri che è d'uopo rispettare; ma io non posso consentire che sia perpetuo, che si rinnovi sempre indefinitamente un contratto di appalto che non ha mai avuto approvazione legale, e che venne a sorgere così per isbieco alla Camera, per ottenere qualche parola che gli possa procacciare una specie di omologazione, se non diretta, almeno indiretta.

Proponendo un'aggiunta all'articolo 60, intendo che la Camera si debba occupare del destino di quei comuni i quali stanno sotto l'incubo del contratto, a differenza di quelli che hanno un equo abbonamento col Governo. Questo contratto fu originato da una divisione non molto giusta dei contingenti del dazio di consumo. Quando si è parlato di questo contratto, si è detto che si fecero tutte le operazioni in regola perchè i comuni venissero ad abbonarsi col Governo, e per farsi, anche al bisogno, appalti per provincie e per municipi. Si è detto che si erano interessati all'uopo i comuni e le prefetture; ma tutto ciò non importa che non ci sia stato un vizio fondamentale nella distribuzione del contingente. Nello stesso giorno che la Camera votava i dazi di consumo per 30 milioni, votava anche 30 milioni di tassa sulla ricchezza mobile. Il Parlamento allora sancì i criteri per distribuire l'imposta della ricchezza mobile. Attesa l'analogia che c'è tra il dazio consumo e l'imposta sulla ricchezza mobile, era dovere del Governo di seguire per la ripartizione fra i comuni del dazio di consumo gli stessi criteri che s'erano adottati per l'imposta sulla ricchezza mobile; ma questa divisione non si fece con criteri razionali. Alcuni comuni che per l'imposta sulla ricchezza mobile ebbero il carico di 50,000 lire, si videro caricati per una cifra doppia pel dazio di consumo. Altri per contrario ebbero un contingente di dazio di consumo molto minore a quello che dovevano corrispondere per la ricchezza mobile. Ed avvenne naturalmente da ciò che i comuni i quali ebbero la fortuna d'una ripartizione favorevole al loro interesse, si trovarono subito pronti a stipulare col Governo un contratto d'abbonamento; ma i comuni ai quali fu gravata una somma eccessivamente superiore alle loro forze, non vollero

assoggettarsi a condizioni così onerose, che avrebbero distrutto ogni loro avvenire di buona amministrazione.

Quindi propongo un nuovo metodo di ripartire i contingenti dei comuni appaltati. Questo metodo che parmi meglio convenevole e meglio opportuno, consiste nel formare una sola massa di tutti i contingenti, qualunque sia stata la primitiva distribuzione; e questa massa verrebbe divisa fra i vari comuni secondo la ragione composta dei criteri stabiliti pella tassa mobiliare. Anzi si avrebbero ora meno numerosi e più determinati criteri, dei quali uno sarebbe la tassa mobiliare medesima, e gli altri si desumerebbero dall'imposta terriera e dei fabbricati e dal numero della popolazione.

Da questi elementi non equivoci si possono avere tutti i fattori legittimi per determinare equamente i contingenti del dazio di consumo.

In questa guisa conservandosi inalterate le tariffe daziarie, senza molestare nessuno di quei comuni che hanno convenuto col Governo, senza affatto immutare la quantità delle materie imponibili, senza affatto sconvolgere il sistema di percezione, si potrebbe ottenere quell'eguaglianza, che abbiamo sempre sul labbro, e che pure talvolta si trascura nel fatto.

Fra i diversi metodi di riscuotere le imposte non vi è metodo peggiore che quello di ammetterli tutti in una volta. Ammettetene un solo, e quando anche sia il pessimo, funzionerà sempre meglio di quelle complicazioni che si urtano fra loro, e che dall'accozzaglia di tanti svariati sistemi fanno uscire la nullità di qualunque sistema.

Ma il metodo che io raccomando pure è il migliore, anzichè il pessimo; e i comuni schiavi dell'appalto, si metterebbero sulla linea stessa di quelli abbonati.

Queste erano le idee che io dovevo esprimere per sviluppare il mio emendamento all'articolo 60; e spero saranno prese in considerazione dalla Commissione, la quale potrà dare anche qualche schiarimento sull'esistenza futura di questo contratto di appalto, che non dovrebbe avere più ragione di essere, e la di cui necessità non ho mai potuto capire, perchè forse non fu mai presentato e discusso nella Camera un formale progetto di approvazione che, accettato o respinto con piena cognizione di causa, lo avrebbe posto nella sua vera luce, togliendolo da recriminazioni e da prestigii che gli attribuiscono un certo velame di mistero.

(Il deputato Alfieri presta il giuramento.)

DEL ZIO. Signori, la Commissione, lasciando iscrivere l'articolo 60 nel titolo relativo al dazio di consumo, ha supposto come provate tre cose, che non lo sono mai state: 1° Ha supposto la fedele osservanza, per parte del Governo, all'articolo 17 della legge sul dazio di consumo, col quale si dichiara che, quando il Governo avesse voluto riscuotere la tassa di consumo, per mezzo dei suoi agenti, doveva prima venire a trattative coi municipi; 2° la perfetta validità costituzio-